

**FOGLIO INFORMATIVO “myCREDIMP FISSO” FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO TASSO FISSO PER
IMPRESE FINANZIABILI SECONDO LA NORMATIVA SUL MICROCREDITO DI CUI ALL’ART. 111 TUB E
DECRETO M.E.F. N. 176 DEL 17 OTTOBRE 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE.****INFORMAZIONI SU MICROCREDITO DI IMPRESA S.P.A.**

MICROCREDITO DI IMPRESA S.P.A.

Sede legale, Milano, Via Dante, 14

Numero REA: MI-2622658 – Codice fiscale e p.iva: 09719540966

PEC: mdi@pec.dirittoitalia.it

Telefono: 0761/221432

Iscritta all’elenco degli operatori di microcredito ex art. 111 TUB al codice meccanografico n. 31027.6

Microcredito di Impresa S.p.A. è un operatore di microcredito e può erogare direttamente fondi ai prenditori previsti dalla normativa che regola tale soggetto emanata con l’art. 111 TUB e relativi decreti-regolamenti attuativi e disposizioni di Banca d’Italia.

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO INCARICATO ALLA PROMOZIONE E/O COLLOCAMENTO

Ragione sociale			
Cognome		Nome	
Mail		Tel.	

Sono soggetti abilitati alla promozione e/o collocamento del microcredito i Tutor regolarmente iscritti all’elenco elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito disciplinato dall’art.13 commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 22 Ottobre 2016 n.193 convertito con modificazioni dalla legge 1° Dicembre 2016 n.225.

FINANZIAMENTO – MUTUO CHIROGRAFARIO

Con il finanziamento chirografario, Microcredito di Impresa S.p.A. eroga al cliente una somma di denaro che può essere destinata agli scopi previsti dal D.M. 176/2014 n. 176 del 17/10/2014 e successivo decreto n. 211 del 20/11/2023. Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso, che Microcredito di Impresa S.p.A., per sua convenzione ha determinato essere attualmente un tasso variabile. La durata del finanziamento va da un minimo di 24 mesi a un massimo di 120 mesi. Le rate possono essere al massimo trimestrali. L’importo massimo del finanziamento è di euro 50.000,00.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO MICROCREDITO PRODUTTIVO

Il finanziamento microcredito è normato, oltre che dall'art. 111 del Testo Unico Bancario, anche dal D.M. 176/2014 n. 176 del 17/10/2014 e successivo decreto n. 211 del 20/11/2023 e consiste nell'erogare finanziamenti finalizzati all'avvio o allo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

Sono finanziabili:

1. Ditte individuali;
2. Società di persone;
3. Società a responsabilità limitata semplificata;
4. Società a responsabilità limitata;
5. Società cooperativa;
6. Lavoratori autonomi;

Sono esclusi e, quindi, non finanziabili i seguenti soggetti:

1. Ditte individuali o lavoratori autonomi con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
2. Società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiori alle 10 unità;

Finalità dei finanziamenti:

La concessione dei finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

- a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Ammontare massimo, durata e garanzie:

I finanziamenti non possono eccedere il limite massimo di euro 50.000,00.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI

Quanto può costare il finanziamento ¹(esempio redatto ipotizzando valori e costi massimi):

Importo finanziato: euro 50.000,00 in 120 mesi

Durata: minima 24 mesi (no pre-ammortamento):

a) Pre-ammortamento: non consentito.

b) Ammortamento: massimo 60 mesi costanti con ammortamento del capitale alla “francese”;

Tasso fisso: 8,60%

Spese istruttoria euro 3.931,00 di cui:

a) Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio: euro 3.250,00

b) Rimborso spese istruttoria: euro 681,00

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 10,61%

CONDIZIONI	VOCI	
	Importo massimo finanziabile	Euro 50.000,00
	Importo minimo finanziabile	Euro 10.000,00
	Durata	Da 24 mesi a 120 mesi (pre-ammortamento non previsto)
	Tasso fisso	8,60%
	Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio	Come da tabella successiva
PIANO DI AMMORTAMENTO	Rimborso spese istruttoria	Euro 681,00
	Ammortamento	“Francese”, ovvero rata costante con una quota capitale crescente e una quota interesse decrescente.
	Tipologia di rata	Costante
	Periodicità delle rate	Mensile. La data di scadenza delle rate è prevista il giorno 25 di ogni mese.
	Modalità di calcolo e di capitalizzazione degli interessi	360/360 mensile
	Spese di estinzione anticipata (totale o parziale)	2% sul debito residuo o sul rientro capitale parziale.
ALTRE SPESE	Spese per rilascio della garanzia di Stato MCC	Zero
	Spese di incasso rata	Euro 2,90
	Invio comunicazioni:	
	- Documento di sintesi	Zero
	- Rendiconto	Zero
	- Certificazione interessi	Zero online, euro 10,00 cartaceo
	- Ristampa piano di ammortamento	Zero online, euro 10,00 cartaceo
	Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo finanziato
	Costi in caso di ritardo nel pagamento	Tasso di mora: tasso debitore annuo + 3% Saranno addebitati al cliente spese di gestione e recupero stragiudiziale di euro 20,00
	Costi per azioni di post-vendita	Accodamento della rata (star/maxi), rimodulazione con allungamento del piano, rimodulazione senza allungamento del piano: euro 20,00
	Imputazione dei pagamenti	Microcredito di Impresa S.p.A. imputerà i pagamenti secondo quanto previsto dall'art. 1194 del Codice civile

¹ Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data di aggiornamento e sono soggetti a possibili variazioni future.

SPESE SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO

La tabella sottostante indica la percentuale relativa alle spese da sostenere per l'erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio di cui al D.M. 176/2014 per ciascun importo finanziato ovvero:

- Lettera a) Supporto alla definizione della strategia di sviluppo dell'attività finanziata e analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- Lettera g) Supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

FINANZIATO DA	FINANZIATO A	%
EURO 10.000,00	EURO 15.000,00	2,50%
EURO 16.000,00	EURO 20.000,00	4,00%
EURO 21.000,00	EURO 25.000,00	5,00%
EURO 26.000,00	EURO 30.000,00	5,50%
EURO 31.000,00	EURO 35.000,00	6,00%
EURO 36.000,00	EURO 50.000,00	6,50%

ESEMPIO CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI MASSIME

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore di Microcredito di Impresa S.p.A. e minima se a favore del cliente.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento e del foglio informativo.

Tipo tasso	Fisso
Importo	Euro 50.000,00
Periodicità della rata	Mensile
Durata	120 mesi
Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio	Euro 3.250,00
Recupero spese istruttoria	Euro 681,00
Imposta sostitutiva	Euro 125,00
Tasso	8,60%
Rata mensile	Euro 622,61
Taeg (Tasso effettivo globale medio)	10,61%

Massimo tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento in mesi	Importo della rata mensile per euro 50.000,00 di finanziamento	TAEG
8,60%	48 mesi	Euro 1.234,78	13,18%
8,60%	60 mesi	Euro 1.028,24	12,32%
8,60%	84 mesi	Euro 794,34	11,34%

Le condizioni indicate nel presente foglio informativo saranno sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo del TEG (Tasso Effettivo Globale) relativo alle specifiche operazioni, di cui alla legge sull'usura 108/96 nella sua versione vigente. Il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura, relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato sul sito www.microcreditiimpresa.it nella sezione trasparenza.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO, RECLAMI, RECUPERO CREDITI E SERVIZI AUSILIARI

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il cliente ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il suo debito. In caso di estinzione anticipata il cliente dovrà corrispondere a Microcredito di Impresa S.p.A. (oltre al residuo debito capitale, alle eventuali rate arretrate, i relativi interessi di mora, nonché le eventuali spese e accessori maturati), un compenso omnicomprensivo costituito da una commissione pari al 2,00% (esempio: euro 10.000,00x2,00%=euro 200,00), da applicare sul debito in linea capitale estinto anticipatamente. Nessun altro onere, oltre a quelli come sopra descritti, verrà addebitato al cliente. Ogni rimborso parziale del capitale avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive, ferma restando la durata dell'ammortamento originariamente stabilita.

RECESSO

È concessa al Cliente la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. inviata a Microcredito di Impresa S.p.A., all'indirizzo indicato in epigrafe, entro e non oltre il termine di 14 gg. dalla data di conclusione del contratto. La comunicazione può essere inviata, sempre entro 14 giorni, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax ai numeri e all'indirizzo e-mail indicati nell'“Informativa”, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In caso di recesso nei tempi previsti non sarà stata addebitata al Cliente alcuna spesa, fatta salva la restituzione di: importi eventualmente già ottenuti dal Cliente stesso quali anticipi e/o acconti riferiti all'operazione; interessi maturati fino al momento della restituzione; eventuali somme corrisposte alla pubblica amministrazione, di cui non è possibile chiedere la restituzione.

RECLAMI E SISTEMI STRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I reclami vanno inviati all'operatore presso il suo ufficio reclami, in via Garbini 29 g 01100 Viterbo- e-mail reclami@microcreditoimpresa.it, oppure tramite pec mdi@pec.dirittoitalia.it ; Microcredito di Impresa deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Se cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi a un organismo di conciliazione. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

È facoltà di Microcredito di Impresa dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali garanti e risolto ai sensi dell'art. 1456 codice civile il Contratto di finanziamento nell'ipotesi di mancato pagamento solo di una rata come pure nelle seguenti ipotesi: i) infedele dichiarazione resa dal Cliente; ii) accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali garanti; iii) accertamento di protesti di cambiale o assegno bancario, l'esperimento di azioni cautelative, esecutive nei confronti del Cliente e/o degli eventuali garanti ovvero l'emissione nei loro confronti di sentenze, decreti o provvedimenti giudiziari esecutivi in genere, qualora ciò possa avere, a giudizio di Microcredito di Impresa, effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulla capacità del Cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto.

In tali ipotesi il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero debito per eventuali rate insolite, capitale residuo, interessi contrattuali, accessori e spese anche giudiziali. Dalla data di risoluzione del contratto saranno addebitati al Cliente interessi di mora sul debito residuo calcolati al tasso (TAN) del contratto.

Microcredito di Impresa S.p.A. intenderà risolto, inoltre, il contratto e chiederà l'immediato rimborso del credito residuo ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

- a) il cliente non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso. La presente clausola risolutiva opererà anche se dette rate siano in parte pagate e anche se le stesse siano composte da soli interessi;
- b) se lo scopo indicato in contratto non corrisponda alla reale destinazione del finanziamento;
- c) la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte a Microcredito di Impresa S.p.A. risultino non veritiere o presentino vizi tali che, se conosciuti prima, avrebbero impedito la concessione del mutuo;
- d) il cliente cambi domicilio fiscale o residenza senza informare tempestivamente l'Operatore;
- e) qualora il cliente abbia diminuito per fatto proprio, le garanzie che aveva dato e/o non abbia dato le garanzie che aveva promesso ai sensi dell'art. 1186 c.c.;
- f) qualora il cliente ostacoli le attività di monitoraggio del tutor previsto dalla normativa sul microcredito e non fornisca ad esempio la documentazione necessaria per compiere tale attività;

RECUPERO CREDITI

Nel caso si verifichino degli insoluti, Microcredito di Impresa agisce direttamente avviando in modo tempestivo un contatto del Cliente e con il suo tutor per verificare l'accaduto ed effettua solleciti via telefono, via email, via SMS. Se tale procedura non porta alla sistemazione dell'insoluto (o non sia possibile contattare direttamente il Cliente) e i ritardi superino i 30 giorni, viene inviata una comunicazione scritta di sollecito e/o lettera di messa in mora, cui può seguire, per ritardi superiori a 30 gg. lettera di risoluzione per inadempimento. Microcredito di Impresa può affidare le posizioni insolute a società di recupero crediti esterne volte alla regolarizzazione della posizione.

SERVIZI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO

Il contratto prevede l'erogazione di almeno due dei seguenti servizi:

1. Supporto alla definizione della strategia di sviluppo dell'attività finanziata e analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
2. Formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
3. Formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
4. Supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
5. Supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
6. Supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PLAFOND MICROCREDITO

MICROCREDITO DI IMPRESA S.P.A.

Sede legale: Milano, Via Dante, 14 – Numero REA : MI 2622658 – Codice fiscale e P.IVA 09719540966 – PEC: mdi@pec.dirittoitalia.it –
www.microcreditoimpresa.it Capitale sociale 6.109.143,80 i.v. – Iscritta nell'elenco degli OMC al n. 12 – c.m. 31027.6

Il finanziamento erogato da Microcredito di Impresa potrà essere assistito dalla garanzia pubblica rilasciata da Mediocredito Centrale (legge 662/96) plafond microcredito. Nel caso di ritardi e/o mancati pagamenti di una o più rate, nel rispetto dei termini previsti dalle relative Disposizioni Operative, si procederà ad attivare ad escutere le predette garanzie ed il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi nei confronti del cliente e dei garanti(ove previsti) ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n.3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015, n. 33 (in SO n. 15, allegato alla G.U. 25/03/2015, n.70).

CONTROLLI DOCUMENTALI DI MEDIOCREDITO CENTRALE

In caso di concessione del finanziamento con la garanzia del Medio Credito Centrale, quest'ultimo potrà effettuare dei controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal cliente e la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di mantenimento della garanzia. I controlli verranno effettuati tramite PEC direttamente dal Mediocredito Centrale o da soggetti da questo delegati. In caso di mancato riscontro delle PEC o di esito negativo dei controlli, la garanzia sarà dichiarata illegittima ed il cliente dovrà corrispondere a Mediocredito Centrale un importo pari all'“*equivalente sovvenzione lorda*” così come indicato nel certificato di garanzia rilasciato da Mediocredito Centrale. Esempio: finanziamento da 25.000 € valore della garanzia 20.000, equivalente sovvenzione lorda: 1.195,93 euro.

LEGGENDA

ACCOLLO	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
PARAMETRO DI RIFERIMENTO	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
PIANO DI AMMORTAMENTO "FRANCESE"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. Serata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
QUOTA CAPITALE	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
QUOTA INTERESSI	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
SPREAD	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed espresso in percentuale l'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il TAEG consente di mettere a confronto varie offerte.
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE	Rapporto percentuale, calcolato su base annua tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
TASSO DI INTERESSE DI PRE AMMORTAMENTO	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
TASSO DI INTERESSE PRE-AMMORTAMENTO TECNICO	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e il primo giorno da cui parte il conteggio degli interessi o del preammortamento. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
TASSO DI MORA	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
ASSO EFFETTIVO GLOBALE (TEG)	È il valore espresso in percentuale contenente tutti gli oneri bancari che il cliente sostiene per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprietà dell'intermediario creditizio.
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse usurario e quindi vietato bisogna individuare tra tutti quelli pubblicati il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dall'intermediario creditizio non sia superiore.
TASSO MINIMO	Limite minimo predeterminato sotto il quale tasso l'interesse del mutuo non potrà mai scendere indipendentemente dall'andamento del parametro di indicizzazione. È il processo di restituzione del prestito mediante il pagamento periodico di rate corrispondenti ad una quota di capitale ed una quota di interessi.
AMMORTAMENTO	È il processo di restituzione del prestito mediante il pagamento periodico di rate corrispondenti ad una quota di capitale ed una quota di interessi.
RATA	È costituita nell'ammortamento, da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato, e da una quota interessi, relativa alla parte di interessi dovuta per il periodo.
PIANO DI AMMORTAMENTO	È il piano di rimborso del prestito con l'indicazione della composizione delle singole rate.
TASSO FISSO	È il tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento